

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1891-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE CASSIANI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri
di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia
e col Ministro dell'Interno

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 GENNAIO 1975

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni tra l'Italia e la Spagna, firmate a Madrid il 22 maggio 1973: *a*) Convenzione di assistenza giudiziaria penale e di estradizione; *b*) Convenzione concernente l'assistenza giudiziaria, il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale

Comunicata alla Presidenza il 19 maggio 1975

ONOREVOLI SENATORI. — Le Convenzioni delle quali ci occupiamo si muovono da una parte nello stesso quadro del diritto internazionale per gli atti amministrativi, nel quale ci siamo mossi quando siamo stati chiamati a proporre la ratifica di altre convenzioni del genere, e dall'altra parte, per quanto concerne la estradizione, nell'ambito di un atto giurisdizionale a cui gli Stati non possono sottrarsi.

Nelle Convenzioni al nostro esame la più rilevante è quella relativa precisamente alla estradizione, atto di mutua assistenza repressiva internazionale del quale si evita ogni risvolto politico.

Sono da rilevare per la loro importanza e il loro significato — tra le altre — le seguenti norme al nostro esame.

L'amnistia concessa nel territorio della parte richiesta impedirà la estradizione soltanto quando il reato sia stato soggetto alla propria giurisdizione.

Nei riguardi della pena di morte l'accordo prevede, sulla base dei principi sanciti nella Convenzione europea di estradizione, che se il reato a motivo del quale viene richiesta la estradizione è punibile secondo la legislazione della parte richiedente, sarà concessa soltanto se la parte dia sufficienti garanzie che la pena di morte non sarà eseguita.

Si prende in considerazione anche la esistenza di tribunali eccezionali e si dispone

che la persona non potrà essere estradita per essere sottoposta nel paese richiedente al giudizio di un tribunale eccezionale.

Per tutt'altro le Convenzioni ripetono le consuete norme regolatrici della assistenza giudiziaria, il riconoscimento e l'esecuzione in materia civile e commerciale.

Tra l'Italia e la Spagna esiste una Convenzione che rimonta a cento anni fa e che è superata dal tempo.

Il senatore Calamandrei, a nome del Gruppo comunista, ha presentato il seguente ordine del giorno accettato dal Governo come raccomandazione:

« Il Senato

raccomanda al Governo che, nell'applicazione dell'articolo 20 paragrafo II e III e dell'articolo 30 della Convenzione, le cautele, le garanzie e le eccezioni che, nei casi ivi indicati, sono stabiliti per la estradizione, vengano richieste e osservate da parte italiana con attenzione particolarmente vigile, nell'esigenza di tutela e le norme della democrazia, i principi di libertà, i diritti della persona umana ».

La 3^a Commissione per gli affari esteri ha autorizzato il relatore a presentare relazione scritta all'Assemblea e a chiedere l'approvazione del disegno di legge n. 1891.

CASSIANI, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni tra l'Italia e la Spagna, firmate a Madrid il 22 maggio 1973:

a) Convenzione di assistenza giudiziaria penale e di estradizione;

b) Convenzione concernente l'assistenza giudiziaria, il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità, rispettivamente, agli articoli 49 e 27 delle Convenzioni stesse.